



CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 87 del 29-04-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 84

del 21-05-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **13:15** nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presenza
Mario Clemente MASTELLA	Sindaco	Presente
Maria Carmela SERLUCA	Assessore	Presente
Mario PASQUARIELLO	Vicesindaco	Presente
Maria Carmela MIGNONE	Assessore	Presente
Carmela COPPOLA	Assessore	Presente
Raffaele ROMANO	Assessore	Presente
Rosa DEL PRETE	Assessore	Presente
Luigi AMBROSONE	Assessore	Presente
Gerardo GIORGIONE	Assessore	Assente
Alfredo MARTIGNETTI	Assessore	Presente

Totale: Presenti n. 9 - Assenti n. 1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mario Clemente MASTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato: Politiche economiche	Ufficio: TRIBUTI	Proponente: Serluca Maria Carmela
----------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 87 DEL 29-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 845 “*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*
- l'articolo 1 comma 837 dispone che “*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 “*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla*

pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

CONSIDERATO che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del d.lgs 507/93, approvato con delibera di CC n. 14 del 09/02/1966;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 con cui è stato approvato il nuovo **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE** ai sensi della Legge 160/2019;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 dispone *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";*

TENUTO CONTO:

- dell'attuale contratto in corso con ANDREANI TRIBUTI Srl, REP. n. 15821/2018, concessionaria della riscossione ordinaria della TOSAP, ICP, DPA e TARI nonché della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

- che i tributi TOSAP, ICP/DPA sono stati sostituiti con decorrenza dal primo gennaio 2021 dalla legge n. 160/2019 con il canone unico patrimoniale;
- che necessita incaricare la concessionaria ANDREANI TRIBUTI Srl della riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale.

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RAVVISATA, altresì, la necessità di fissare le date di scadenza del pagamento delle rate del canone unico patrimoniale, nel rispetto di quanto disciplinato nel regolamento de quo nelle seguenti date: 30/06; 31/07; 31/10 e 30/11;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 32 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del d.l. 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021, ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

- il Decreto Proroghe, D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3, ha prorogato il termine per la delibera del bilancio di previsione al 31 maggio 2021.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché il fabbisogno finanziario dell'Ente e che il Comune di Benevento è in stato di dissesto e che pertanto le aliquote debbono essere fissate nella misura massima consentita in ossequio alla normativa sul dissesto ed alle prescrizioni ministeriali in materia

Tanto premesso, visto e considerato, propone alla Giunta Comunale:

1. di approvare l'impianto tariffario, compreso la distinzione tariffaria in base alle vie, riportato nei seguenti allegati:

ALLEGATO A: TARIFFA ORDINARIA E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI;

ALLEGATO B: TARIFFE ORDINARIA E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI;

ALLEGATO C: TARIFFA ORDINARIA E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE AREE MERCATALI

per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di fissare le date di scadenza del canone unico patrimoniale nelle seguenti date: 30/06; 31/07; 31/10 e 30/11;

3. di autorizzare il dirigente del settore gestione economica ad affidare al concessionario ANDREANI TRIBUTI SRL (già affidataria della riscossione ordinaria e coattiva della TOSAP, ICP e DPA, sostituite dal canone unico patrimoniale) la riscossione del nuovo canone unico patrimoniale, a far data dal 1° gennaio 2021, alle condizioni economiche più favorevoli per l'Ente;

4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

5. di stabilire che le tariffe del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

L'ASSESSORE

Dott.sa MARIA CARMELA SERLUCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Benevento, 20-05-2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

*Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 87 del 29-04-2021*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Benevento, 20-05-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

*Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 87 del 29-04-2021*

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;